

Verbale di Seduta

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventicinque** addì **20 (venti)** - del mese di **gennaio** alle ore **15:00** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2025

	F	C	A	F	C	A
MASSARI Marco	Si			DAVOLI Letizia	Si	
ANCESCHI Giovanni	Si			MARZIANI Mattia	Si	
BARILLI Cecilia	Si			MELIOLI Lorenzo		
BONI Francesca	Si			PAGLIALONGA Cristian	Si	
CARBOGNANI Luisa				VINCI Gianluca		
CASTAGNETTI Fausto	Si			BASSI Claudio	Si	
CORRADI Davide	Si			RINALDI Alessandro		
FERRARI Giuliano	Si					
FRANCESCONI Ada	Si					
GANASSI Nando	Si					
GHIDONI Riccardo	Si					
IORI Matteo	Si					
MACCHI Federico	Si					
MEDICI Nicolo'	Si					
MONTANARI Fabiana	Si					
PADERNI Sara	Si			----- Assessori -----	Presenti	
PEDRAZZIOLI Claudio	Si			DE FRANCO Lanfranco	Si	
RUOZZI Cinzia	Si			BONDAVALLI Stefania	Si	
MARTONARA Rosario	Si			BONVICINI Carlotta	Si	
MIGLIOLI Alessandro	Si			MAHMOUD Marwa	Si	
BERTUCCI Gianni	Si			MIETTO Marco	Si	
AGUZZOLI Fabrizio			Si	NEULICHEDL Roberto	Si	
DE LUCIA Dario				PASINI Carlo	Si	
MIGALE Carmine		Si		PRANDI Davide	Si	
TARQUINI Giovanni				RABITTI Annalisa	Si	
ARAGONA Alessandro						

Consiglieri **Presenti:** 26 Assessori presenti: 9
Favorevoli: 20
Contrari: 5
Astenuti: 1

Presiede: **IORI Matteo**

Segretario Generale: **MARENCO Dr. Donato Salvatore**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato in generale che:

- l'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in tema di autonomia impositiva degli Enti Locali;
- in generale, l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dispone: "*Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi*";
- l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione.
- l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 dispone:" *...i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*".

Considerato in merito al termine di approvazione delle aliquote e tariffe che:

- l'articolo 151 comma 1 del citato D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267, che dispone: "*Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze*";
- l'articolo 53 comma 16 L. 23/12/2000, n. 388, che dispone: "*Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione*";
- l'articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*".

Considerato in materia di IMU che:

- i commi 738 e seguenti dell'art.1 della legge 27/12/2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) hanno istituito e disciplinato la nuova imposta municipale propria (nuova IMU) dal 1/1/2020;
- il vigente Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) del Comune di Reggio Emilia, è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.44 del 30/03/2020 e ss.mm.ii;

Considerato in materia di competenza che:

- l'art.1, i commi 748 e seguenti, della legge 27/12/2019 n.160 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di approvazione delle aliquote in materia di IMU in deroga a quanto disposto dal citato art.42;

Considerato in merito alla determinazione delle aliquote che:

- i commi da 748 a 755 dell'art.1 della legge 2019 n.160 disciplinano le fattispecie impositive e le relative aliquote (base, minima e massima) possibili relativi all'IMU;
- il comma 749, prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977;
- sono valide ed efficaci le sole aliquote adottate dall'organo comunale competente a condizione che siano conformi alle fattispecie approvate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e risultino inserite nell'apposito prospetto elaborato e successivamente pubblicato sul portale del federalismo fiscale;
- in tal senso, l'art.1, comma 756, della citata legge 2019 n.160 dispone: *“A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,...”*;
- l'art.1, comma 757, della citata legge 2019 n.160 dispone: *“In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti,”*;
- l'art.1, comma 764, della legge 2019 n.160 dispone: *“In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.”*;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7/7/2023 pubblicato nella G.U. n.172 del 25/7/2023 sono state individuate le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- contestualmente con detto D.M. sono stati approvati il prospetto delle aliquote e le relative modalità di elaborazione e inserimento nel portale del federalismo fiscale;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/9/2024 pubblicato nella G.U. n.219 del 18/8/2024 sono state apportate modifiche e integrazioni al citato DM del 2023 con riapprovazione del prospetto nell'ambito del quale sono individuate le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- con tale ultimo DM è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 luglio 2023.
- il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 ottobre 2024 che ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del *“prospetto delle aliquote”* dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del *“Portale del federalismo fiscale”*, attraverso cui è possibile individuare le fattispecie in base alle

quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto.

- fattispecie e prospetto sono vincolanti per i Comuni a decorrere dall'anno 2025.

Considerato in merito all'efficacia delle aliquote approvate che:

- in generale, l'art.13, comma 15-ter, del DL 6/12/2011 n.201 convertito nella L 22/12/2011 n. 214 dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- in materia di IMU, l'art.1, comma 767, della legge 27/12/2019 n.160 dispone: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.”*;

Considerato in merito alla determinazione delle aliquote IMU che:

- l'Amministrazione intende confermare per l'anno 2025 il quadro delle aliquote approvate per l'anno precedente nel rispetto dei limiti consentiti dalle fattispecie ammesse dal prospetto di cui al citato DM 6/9/2024;
- sulla base di tale intendimento, il Servizio Entrate ha quindi proceduto ad elaborare e scaricare il prospetto delle fattispecie e delle aliquote utilizzando l'apposita applicazione messa a disposizione nell'ambito del citato *“Portale del Federalismo Fiscale”*;
- dal prospetto elaborato risultano confermabili e confermate tutte le fattispecie e relative aliquote approvate per l'anno precedente a quello in oggetto, fatta eccezione per alcune fattispecie marginali;
- si intende quindi approvare le fattispecie impositive e le relative aliquote contenute nel citato prospetto elaborato allegato al presente atto come **Allegato A** e quale parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Considerato che:

- sulla base di quanto approvato in questa sede e delle agevolazioni disposte con il citato regolamento comunale deriva il gettito previsto e riportato nella parte dispositiva che segue;

- l'importo riportato coincide con quello previsto nella rispettiva voce di entrata del bilancio di previsione per l'anno in oggetto e contribuisce a garantire gli equilibri economico-finanziari dello stesso;
- che la previsione di gettito relativa all'IMU, riportata nella successiva parte dispositiva, è stata elaborata sulla base dei dati e delle informazioni a disposizione del Servizio Entrate e del Servizio Finanziario.

Esaminato il prospetto delle aliquote IMU elaborato per l'anno 2025 (ID Prospetto 3229 riferito all'anno 2025) mediante la procedura sopra descritta che riporta le aliquote individuate sulla base delle possibilità offerte dal nuovo sistema informatico.

Ritenuto, al fine di garantire i servizi erogati dall'Ente, il mantenimento e la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le fattispecie e le aliquote del tributo come riportato nel "*prospetto delle aliquote*" ID Prospetto 3229 riferito all'anno 2025, elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "*Portale del federalismo fiscale*", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**).

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160 del 2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del "*prospetto delle aliquote*", di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "*Portale del federalismo fiscale*".

Richiamato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul "*Portale del Federalismo Fiscale*".

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 30/03/2020, e successive modifiche ed integrazioni .

Considerati:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, espresso dal Dirigente del Servizio Entrate;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario;
- il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000 in allegato;
- la presente proposta di deliberazione viene esaminata dalla IV Commissione Consiliare "Affari generali ed istituzionali, amministrazione e bilancio" nella seduta del 09/01/2025

- Visto l'O.D.G. n. 1 presentato dal Consigliere Rinaldi, allegato alla presente delibera e respinto come da votazione riportata nell'allegato prospetto

DELIBERA

Con riferimento all'anno in oggetto, per le motivazioni e con gli scopi descritti in premessa che si richiamano integralmente:

1) Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2025, riportate nel "*prospetto delle aliquote*" ID Prospetto 3229 riferito all'anno 2025, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**), prodotto utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "*Portale del federalismo fiscale*";

2) Di dare atto che il prospetto riporta le aliquote, le detrazioni e le esenzioni, definite nel rispetto della potestà riconosciuta all'Ente locale, fermo restando la disciplina del Legislatore nazionale in materia di esenzioni e riduzioni alla quale si rinvia a completamento del sistema di applicazione dell'IMU;

3) Di dare atto che dalle determinazioni deliberate con il presente atto deriva la previsione di gettito di seguito riportata, corrispondente a quanto previsto con il bilancio di previsione per l'anno in oggetto:

Bilancio	Previsione 2025
Nuova IMU	Euro 43.400.000,00

4) Di disporre che il competente Servizio Entrate provveda a porre in essere le attività amministrative necessarie all'esecuzione ed all'efficacia di quanto in questa sede determinato, compresa la trasmissione e la pubblicazione nell'apposito "*Portale del federalismo fiscale*" del prospetto delle aliquote ID Prospetto 3229 riferito all'anno 2025, indicando gli estremi di approvazione della presente delibera, entro il termine del 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;

5) Di dare atto che si procederà all'eventuale adozione dei successivi atti di modifica e/ o d'integrazione del presente provvedimento ritenuti opportuni o necessari a seguito della modifica del quadro normativo di riferimento e/o per la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'anno in oggetto;

Visto l'esito della votazione effettuato attraverso sistema elettronico riportato nell'allegato prospetto;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per la necessità di garantire la continuità e tempestività dell'azione amministrativa, con effetto immediato.

ALLEGATO A

Prospetto aliquote IMU - Comune di REGGIO EMILIA

ID Prospetto 3229 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,5%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		1,06%
Terreni agricoli		1,01%
Aree fabbricabili		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,06%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	Categoria catastale: - D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) - D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro) - D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro)	0,96%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità	0,5%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i. Categoria catastale: - A/1 Abitazioni di tipo signorile - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - A/8 Abitazioni in ville	0,76%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge n. 431/1998 e s.m.i. Categoria catastale: - A/1 Abitazioni di tipo signorile - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare	0,76%

	<ul style="list-style-type: none"> - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - A/8 Abitazioni in ville 	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	<p>Abitazione locata o in comodato</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo contratto: Locazione a studenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n. 431/1998 e s.m.i. <p>Categoria catastale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A/1 Abitazioni di tipo signorile - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - A/8 Abitazioni in ville <p>- Condizioni locatario/comodatario: Studenti</p>	0,76%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	<p>Abitazione locata o in comodato</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 5, comma 3, della Legge n. 431/1998 e s.m.i. <p>Categoria catastale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A/1 Abitazioni di tipo signorile - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - A/8 Abitazioni in ville 	0,76%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	<p>Abitazione locata o in comodato</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito <p>Categoria catastale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A/1 Abitazioni di tipo signorile - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - A/8 Abitazioni in ville <p>- Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi diverse da quella di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019)</p> <p>- Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.</p>	0,86%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	<p>Abitazione locata o in comodato</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito <p>Categoria catastale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini <p>- Con contratto registrato</p> <p>- Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019)</p>	0,86%

	<ul style="list-style-type: none"> - Locatario/comodatario non titolare di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale. - Limitatamente ad un solo immobile. 	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	<p>Abitazione locata o in comodato</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito <p>Categoria catastale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A/1 Abitazioni di tipo signorile - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - A/8 Abitazioni in ville <ul style="list-style-type: none"> - Condizioni locatario/comodatario: Persona con disabilità' riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della L. 104/92 - Sino al secondo grado (in linea retta) - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale. 	0,86%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	<p>Immobili di categoria B</p> <p>Categoria catastale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - B/1 Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme - B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro) - B/3 Prigioni e riformatori - B/4 Uffici pubblici - B/5 Scuole e laboratori scientifici - B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9 - B/7 Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto - B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate 	0,96%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune esclusivamente per l'esercizio dei relativi scopi istituzionali.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IORI Matteo

IL SEGRETARIO GENERALE

MARENGO Dr. Donato Salvatore